

 Deliberazione n. 174/2015/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella camera di consiglio del 22 luglio 2015

composta dai magistrati:

* Pres. di Sezione Teresa BICA - Presidente
* Cons. Andrea LIBERATI – Componente
* Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente relatore
* Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente

\* \* \*

**PARERE**

**COMUNE DI TRECASTELLI (AN)**

Visto l’art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell’adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l’esercizio della attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la deliberazione n. 77/PAR/2013 resa da questa Sezione ed avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’attivazione della funzione consultiva;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Trecastelli con nota prot. 6060 del 17 giugno 2015 pervenuta a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali con nota prot. 227 del successivo 26 giugno 2015 ed assunta al protocollo (n. 1841) il 29 giugno 2015;

Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Primo Referendario Valeria Franchi relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

Ritenuto in

**F A T T O**

Il Comune di Trecastelli, con nota a firma del Sindaco p.t., ha formulato, ai sensi dell’art. 7 comma 8 della L. 131/03, una richiesta di parere in ordine alla attribuzione dei diritti di rogito al segretario comunale e, segnatamente, in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 10 comma 2 bis del d.l. 90/2014 a mente del quale “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e, comunque a tutti i segretari che non hanno la qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’art. 30, seconda comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (…) è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento”.

Premesso in fatto che

* il segretario comunale dell’Ente, iscritto alla categoria professionale B, presta servizio in sede di segreteria convenzionata di classe III con un altro Comune;
* entrambi gli Enti sono privi di dipendenti con qualifica dirigenziale avendo solo personale incaricato di posizione organizzativa,

il Comune istante chiede, partitamente, di conoscere il motivato avviso della Sezione in merito alla individuazione delle categorie previste dal CCNL del comparto dei segretari comunali e provinciali da equiparare, ai fini della predetta normativa, alla qualifica dirigenziale nonché in merito ai presupposti cui è subordinata la corresponsione degli emolumenti in parola precisandosi, in particolare, se la corresponsione dei diritti di rogito sia dovuta al segretario per il solo fatto che in nessuno dei due enti convenzionati siano presenti dirigenti a prescindere dalla qualifica del segretario.

**MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE**

1. **in ordine alle preliminari questioni di ricevibilità e di ammissibilità**

L’art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un’importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell’organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l’esame del merito della richiesta.

Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche è, inoltre, intervenuta, con propria deliberazione (*cfr*. n. 77/PAR/2013), a dettare criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva.

Ebbene, sul punto, rileva il Collegio come l’istanza che ne occupa possa ritenersi ricevibile, essendo pervenuta alla Sezione – conformemente alle modalità procedurali previste dalla menzionata deliberazione n. 77/PAR/2013 – per il tramite del Cal e come la stessa soddisfi il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all’Ente richiedente sia con riguardo all’organo legittimato ad avanzare istanza di parere.

La richiesta perviene, invero, dal Comune – Ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell’art. 114 Cost. di cui l’art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (C. conti, Sez.Aut.del.13/07) – ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell’ente.

Medesime conclusioni possono trarsi con riguardo al profilo della ammissibilità oggettiva della richiesta di parere.

L’istanza, formulata in termini generali ed astratti, siccome afferente alle corrette modalità di utilizzo delle risorse che il legislatore ha ritenuto di attribuire in via esclusiva all’Ente locale al fine di incrementarne le entrate, è, invero, riconducibile alla materia della contabilità pubblica, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. deliberazione 5/AUT/2006 e nonché, da ultimo, per quanto di interesse Deliberazione SS.RR. 54/2010).

1. **nel merito**

La questione prospettata dall’Ente istante è totalmente sovrapponibile a quella oggetto della deliberazione recentemente resa ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 174/2012 – e, dunque, con conseguente obbligo conformativo a carico delle Sezioni regionali di controllo - dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (*cfr*. deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG).

 Chiamata, in particolare, a pronunciarsi in relazione alla misura del *quantum* erogabile in favore del segretario, a titolo di diritti di rogito, nel caso in cui gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione evocati dalla novella normativa recata dal d.l. 90/2014, la predetta Sezione, ha ritenuto di estendere il *thema decidendum* anche ai profili soggettivi della disciplina in esame rilevandosi l’opportunità di ricomporre il contrasto interpretativo insorto, sul punto, alla stregua delle diverse ricostruzioni operate dalle Sezioni regionali di controllo.

Così, facendo propria la più rigorosa lettura dell’art. 10, comma 2 bis, del d.l. 90/2014 propugnata dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio (cfr. deliberazione n. 21/2015/PAR), a superamento della tesi sostenuta in fase di prima applicazione dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia (*cfr*. deliberazioni nn. 275-297/2014/PAR) e dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, la Sezione delle Autonomie ha formulato i seguenti principi di diritto:

“ Alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C.

In difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario.

Le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti*”.*

**P.Q.M.**

Nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.

**ORDINA**

Alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione al Sindaco del Comune di Trecastelli e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella camera di consiglio del 22 luglio 2015

 Il relatore Il Presidente

 f.to Valeria Franchi f.to Teresa Bica

Depositata in Segreteria il 23 luglio 2015

Il direttore della Segreteria f.to Carlo Serra